La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 13.1.2023
La Nuova Procedura Civile, 1, 2023

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Abbonamento Edizione Online
Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)
www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

Cassazione, sezione lavoro, su esposizione ad amianto e morte: *più probabile che non* riguarda solo il nesso causale, ma il compendio probatorio si basa sull'attendibilità (più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica).

In tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia.
Il criterio del " più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi. La valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento tenuto dalla parte) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sia sostenuto da una coerente motivazione e non sia abnorme.

Segnalazione editoriale:VIOLA, Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, Milano, DirittoAvanzato, 2021

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza del 12.1.2023, n. 681

...omissis....

RILEVATO CHE

1. ..... convennero in giudizio la Nuovo Pignone s.p.a. per ottenere il risarcimento del danno subito in proprio e quali eredi di ....., deceduto il 14.4.2004 per un carcinoma polmonare a loro dire contratto a causa dell'esposizione ad amianto nel corso dell'attività lavorativa svolta alle dipendenze della convenuta quale trapanista e addetto al collaudo delle saldature.

2. Il Tribunale di Massa riconobbe l'esistenza di una esposizione ad amianto e la conseguente responsabilità datoriale ma escluse il nesso causale tra l'attività svolta e la malattia contratta che, come accertato dal c.t.u, era da ricondurre piuttosto alla sua abitudine al fumo di sigaretta. Conseguentemente respinse il ricorso.

3. La Corte di appello di Genova, investita del gravame, lo ha rigettato evidenziando che nello sviluppo della malattia era stata accertata dal consulente medico legale un ruolo maggioritario del fumo praticato in maniera importante (30 sigarette al giorno) fino ad otto anni prima di contrarre la malattia tanto da poter escludere invece l'incidenza anche solo concausale dell'esposizione all'amianto che non aveva superato il limite indicato dal documento di Helsinki del 2014 e tenuto conto del fatto che l'accertamento ambientale dell'esposizione, ritenuto modesto, non era stato oggetto di critiche specifiche.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso.... affidato a due motivi. La Nuovo .....International s.r.l. ha resistito con tempestivo controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c..

CONSIDERATO CHE

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 101,115 e 194 c.p.c. e del principio del "più probabile che non" oltre che degli artt. 436 e 416 c.p.c..

5.1. Rilevano i ricorrenti che il consulente tecnico chiamato a rendere chiarimenti circa la durata dell'attività di fumatore del de cuius ne aveva fissato l'inizio al 1971, utilizzando un documento nuovo acquisito in appello senza il contraddittorio delle parti e perciò non utilizzabile. Deduce che i chiarimenti si erano svolti con una violazione La Nuova Procedura Civile dell'art. 194 c.p.c. posto che il consulente non era stato autorizzato ad acquisire documenti non ammessi ritualmente nel processo. Sostiene che senza il documento ENPI irritualmente acquisito la decisione sarebbe stata diversa.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1. Va premesso che in materia di consulenza tecnica d' ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d' ufficio (cfr. Cass. sez. un. 01/02/2022 n. 3086 e 31/08/2022 n. 25604). Inoltre, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex art. 157 c.p.c., rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (cfr. oltre a Cass. sez. un 3086 del 2022 anche Cass. 01/06/2022 n. 17916).

6.2. Nel caso in esame non risulta che la parte abbia eccepito l'esistenza della denunciata nullità relativa che pertanto si è sanata. Per il resto invece la censura si risolve in una inammissibile pretesa di valutare i fatti esaminati dalla Corte territoriale secondo una prospettiva e con una ricostruzione diversa rispetto a quella, del tutto plausibile, della Corte di appello che non è perciò rivisitabile in questa sede.

7. Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c. e degli artt. 4, 19, 21 della legge n. 303 del 1956, è inammissibile.

7.1. E' ben vero che in giudizio è stata ritenuta sussistente una responsabilità del datore di lavoro nella creazione di una generica situazione di rischio ambientale determinata dalla presenza di polveri di amianto e tuttavia sia la Corte di appello, così come già il Tribunale, hanno accertato che nello specifico con riguardo al signor Tonarelli non vi era la prova dell'esistenza di un nesso causale tra la modesta esposizione ambientale all'amianto ed il danno sofferto che non era riconducibile anche secondo il criterio

del più probabile che non ad essa ma piuttosto era ricollegabile alla causa esclusiva del fumo di cui il lavoratore era stato per lunghi anni dipendente in maniera importante.

7.2. Premesso che in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass. 29/04/2022 n.13512) va rammentato che il criterio del " più probabile che non" costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità - regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o La Nuova Procedura Civile Direttore Scientifico: Luigi Viola **eventi. La valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento tenuto dalla parte) è informata al criterio della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti - ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sia sostenuto da una coerente motivazione e non sia abnorme (cfr. Cass. 29/09/2021 n. 26304).**

8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in €3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 q uater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza del 26 ottobre 2022

Abbonamento Edizione Online
Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)
www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**:
*- la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della **attendibilità (e cioè della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica** degli elementi di prova assunti) ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità ove come nella specie congruamente motivato [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 5.1.2023, n. 198 (Pres. Travaglino, est. Scarano) in La Nuova Procedura Civile, 1, 2023];*
*– il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), **deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore "congruità logica" dell'inferenza critica)** [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.09.2021, n. 26304, in La Nuova Procedura Civile, 3, 2021];*
*–**va disatteso il motivo basato sull'assunto erroneo dell'applicazione generalizzata al giudizio civile del criterio del "più probabile che non",** che – invece "costituisce il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità- regolante cioè l'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi – mentre la valutazione del compendio probatorio (…) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della **più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti** – [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.04.2022, n. 12386 in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022];*
*–la valutazione della prova non dipende dalla mera soggettività del giudice, ma è ancorata ad un parametro, quello del prudente apprezzamento, sia pure declinato in termini soggettivi. **Il prudente apprezzamento è un'unità di misura** cui il giudice deve basarsi nella valutazione delle prove [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 16.05.2022, n. 15605, in La Nuova procedura Civile*, 2, 2022];
*–la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabile nell'ambito del singolo processo e della singolare vicenda processuale …**non si risolve nella preponderanza dell'evidenza legata al criterio del "50% + 1" (tipico della cultura giuridica anglosassone), ma potrà giungere all'affermazione di sussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni di probabilità minori** (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di "perdita di chance") [così testualmente Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 1.6.2022, n. 17918, in La Nuova Procedura Civile, 2, 2022].*
-in senso contrario, si veda Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.09.2022, n. 27016, secondo cui "*una volta separata la res iudicanda penale da quella civile, a quest'ultima debbono applicarsi le regole processuali civili, con la conseguente sufficienza di un minor grado certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo i canoni civilistici tanto del più probabile che non, quanto della probabilità prevalente".*

Approfondimenti di **GIURISPRUDENZA CONTABILE**:
-Corte dei Conti Sicilia, sezione appello, sentenza del 27.05.2022, n. 87 secondo cui "*In presenza di ipotesi di ricostruzione dei fatti diverse, il giudice è legittimato a scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra (prove preponderanti dirette di cui è sicura la credibilità o l'autenticità). Il che – in considerazione dell'ulteriore principio immanente all'ordinamento giudiziario secondo cui il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe – introduce l'ulteriore elemento del ruolo del giudice cui è rimesso il prudente apprezzamento delle prove e la potestà di ritenere decisiva quella che, sulla base delle allegazioni prodotte al fascicolo di causa viene ritenuta dotata di un grado di conferma logica superiore all'altra (la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti)".*

Approfondimenti con **GIURISPRUDENZA DI MERITO**:
-Tribunale Forlì, sezione seconda, sentenza del 1.12.2022;
-Tribunale Vibo Valentia, sezione prima, sentenza del 2.11.2022, n. 955 (giud. I. Nasso) secondo cui "*Non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del rapporto di lavoro, dopo aver rammentato che la valutazione del compendio probatorio sia informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – e rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme";*
-Tribunale Teramo, sezione prima, sentenza del 21.11.2022, n.1202 secondo cui *va considerato dimostrato il fatto quando è soddisfatta la più elevata congruità logica degli elementi probatori assunti;*
-Tribunale Roma, sezione diciassettesima, sentenza del 10.11.2022
-Corte appello Genova, sezione seconda, sentenza del 17.03.2022, n. 290
-Tribunale Tivoli, sezione prima, sentenza del 14.10.2022, n. 1459 secondo cui *"Ai fini della individuazione della condotta di natura colposa da cui si assume che sia derivato l'evento deve farsi ricorso ad una regola di piena attendibilità e congruità rappresentativa degli elementi di prova acquisiti, non potendosi fare ricorso a parametri probabilistici, valendo il criterio del "più probabile che non" solo con riferimento al profilo del nesso di causalità tra una condotta oggetto di compiuto apprezzamento e un determinato evento";*
-Corte appello di Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, n. 1453
-Tribunale di Torino, sezione quarta, sentenza del 7.9.2022, n. 3532n (accesso gratuito)
-Corte di appello di Salerno, sezione prima, sentenza del 17.12.2021, n. 1775, secondo cui "*sul piano del ragionamento probatorio va precisato che la indagine sul nesso di causalità nell'ambito della responsabilità civile deve ritenersi necessariamente affidata, nell'individuazione dello standard probatorio della relazione causale investigata, al criterio del 'più probabile che non' (alternativo a quello della responsabilità 'oltre ogni ragionevole dubbio' rilevante in sede penale), mentre la indagine sull'elemento soggettivo attiene invece alla valutazione dell'attendibilità degli elementi probatori utilizzati ai fini della ricostruzione del comportamento del debitore, ossia alla correttezza dell'inferenza critica che, sul piano logico, autorizza l'affermazione della concreta sussistenza di un determinato fatto ignorato quale conseguenza logicamente attribuibile alla preliminare verificazione di fatti certi . E' dunque necessario tener conto della fondamentale distinzione che intercorre tra l'impiego funzionale del criterio del "più probabile che non" sul terreno della ricostruzione della relazione causale tra fatti e l'impiego funzionale del criterio probabilistico sul terreno della valutazione delle prove (che attiene all'intrinseca qualità rappresentativa di un determinato fatto rispetto a un determinato thema probandum), secondo una relazione probabilistica, tra 'fatto probante' e 'fatto probando', che non guarda all'osservazione scientifica di uno stato di cose (come nell'ambito della relazione causale) quanto piuttosto all'intrinseca intensità espressiva (in termini rappresentativi) della fonte di prova (del 'fatto probante'). E dunque il criterio del "più probabile che non" è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, **con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità".***
-Corte di appello di Trento, sentenza del 30.12.2021, n.281;
–Corte appello Bari, sezione seconda, sentenza del 22.06.2022, n.1011;
-Corte di appello Napoli, sentenza del 13.06.2022, n.2664, secondo cui "nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma";
–Corte d'Appello Palermo, sezione prima, sentenza del 29.08.2022, secondo cui "la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti";
–Corte d'Appello L'Aquila, sentenza del 16.12.2021, secondo cui *"la valutazione delle prove con riferimento ad un determinato comportamento nell'ambito della responsabilità medico-sanitaria è informata al criterio della attendibilità, ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti, ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito";*
–Tribunale Velletri, sezione seconda, sentenza del 25.06.2022, secondo cui *"il nesso di causalità tra l'agire del sanitario e le ustioni riportate si basa sul criterio della attendibilità, ovvero "della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica" degli elementi acquisiti";*
–Tribunale Busto Arsizio, sezione terza, sentenza del 11.11.2021 secondo cui *"la valutazione del compendio probatorio è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti – ed è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, insindacabile, ove motivato e non abnorme, in sede di legittimità".*
–Corte di appello Milano, sezione seconda, sentenza del 29.12.2021, n. 3796, secondo cui *" la valutazione del compendio probatorio (nella specie, con riferimento ad un determinato comportamento in tema di responsabilità medico-sanitaria) è informata al criterio della attendibilità – ovvero della più elevata idoneità rappresentativa";*
–Corte di appello Firenze, sentenza del 18.05.2022, n.940 secondo cui "il criterio del 'più probabile che non', è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio (e quindi anche con riguardo all'indagine sulla diligenza di un determinato comportamento umano), deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità" (come predicato della maggiore o minore 'congruità logica' dell'inferenza critica)".

Approfondimenti con **DOTTRINA**:
-BIANCHI, Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza;
-CAGGIANO, La prova liberatoria, in MAGGIOLO (a cura di), Il regime probatorio nel giudizio sulla responsabilità da inadempimento, Milano, 2022;
-D'AIETTI, Atti di parte numerati (per capi e punti) e griglie delle decisioni. Tecnica (non convenzionale) per la redazione dei provvedimenti decisori, in *La Nuova procedura Civile*, 3, 2021;
-MARASCA, Più probabile che non: Dio non gioca a dadi;
-VIOLA, Fatto e Diritto con un approccio giurimetrico, in *La Nuova Procedura Civile*, 3, 2022;
– il giudice è tenuto (è scritto "deve") ad eseguire un prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c.; è tenuto altresì ad un apprezzamento che sia prudente, con la conseguenza di **poter escludere qualsiasi automatismo probatorio basato sul c.d. più probabile che non** [estratto da VIOLA, Più probabile che non VS prudente apprezzamento, in La Nuova procedura Civile, 3, 2020];
–**la probabilità baconiana, dunque, esegue il metodo baconiano, che prevede un esperimento**, a cui si affida la prova definitiva. E' un test aggiuntivo. Nel processo civile, però, questo non avviene per la decisiva ragione che i fatti vengono accertati tramite le "prove proposte dalle parti" ex art. 115 c.p.c. [estratto da VIOLA, Responsabilità civile: riflessioni critiche in tema di certezza probabilistica, probabilità baconiana e causalità materiale presa a prestito dal diritto penale, in La Nuova procedura Civile, 2, 2022];
-il **prudente apprezzamento dell'art. 116 c.p.c. non è libero convincimento, piuttosto ne è il limite** [estratto da VIOLA (Video 27.1.2022) con Prof. L. GATT , Lezione Dottorale: Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento];
-il sistema giuridico italiano è costruito sul fondamento dei fatti provati e non probabili; … sussiste, invero, una sommatoria di prove, **rilevando il *più provato* e non il *più probabile*** *[estratto da VIOLA, Dal più probabile che non al più provato che non?,* in Altalex, 2021]; nello stesso senso, Corte dei Conti Sicilia, Sez. App., sentenza del 5.7.2022, n. 124 secondo cui *"il giudice è tenuto a fondare la decisione non sulle probabilità, ma su prove certe".*

Abbonamento Edizione Online
Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)
www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

www.LaNuovaProceduraCivile.com